

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 . PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dalla Provincia di Savona per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dello *in house providing*, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione Provinciale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire alla Provincia di Savona un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che giustificano la scelta dell'Amministrazione Provinciale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il primo comma del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Provinciale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs.175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del secondo comma, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del comma 3, la Provincia di Savona dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' SAT.

2.1 . CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la

partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale. Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani. Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i. prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico, SAT S.p.a. è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT S.p.a. è attualmente configurata come società "*in house providing*", ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo patrimonio netto, quale risultante del Bilancio al 31/12/2019 (ultimo approvato) ammontava ad € 5.331.456,00 di cui capitale sociale € 612.616,04.

Per effetto dell'aumento di capitale avvenuto mediante conferimento in natura da parte del Comune di Vado Ligure, il patrimonio netto è aumentato di € 5.713.208,00 di cui € 657.018,92 a titolo di aumento capitale sociale.

Ai fini della valorizzazione delle azioni, anche dopo l'aumento di capitale e fino a quando non si deciderà di considerare nel valore SAT anche l'utile da bilancio 2020 (dopo l'approvazione del Bilancio al 31/12/2020), il prezzo della singola azione rimarrà di 2,00 € di cui 0,23 a titolo di valore nominale ed € 1,77 a titolo di sovrapprezzo legato alla consistenza del patrimonio netto.

Il capitale sociale è suddiviso in 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, ed è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 81,27 %, mentre per la restante parte (il 18,73%) è rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Quiliano, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, Cengio, Altare, Millesimo, Dego, Albissola Marina, Celle Ligure, Roccavignale, Varazze, Albenga, Plodio, Alassio, Ceriale, Stella, Murialdo, Toirano, Boissano, Borgio Verezzi, Bardineto, Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino. Giustence e Mallare come illustrato nella tabella che segue:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. POST AUMENTO DI CAPITALE			
SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	4.486.686,00	1.031.937,78	81,2783053799968000000
COMUNE DI QUILIANO	118.319,00	27.213,37	2,1434011237371700000
COMUNE DI SPOTORNO	118.318,00	27.213,14	2,1433830082939700000
COMUNE DI BERGEGGI	118.318,00	27.213,14	2,1433830082939700000
COMUNE DI NOLI	39.439,00	9.070,97	0,7144549642835920000
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240,00	2.585,20	0,2036175815448560000
COMUNE DI CENGIO	10.341,00	2.378,43	0,1873317981099070000
COMUNE DI ALTARE	6.070,00	1.396,10	0,1099607402115010000
COMUNE DI MILLESIMO	9.217,00	2.119,91	0,1669700399554220000
COMUNE DI DEGO	5.395,00	1.240,85	0,0977328160528913000
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562,00	58.089,26	4,5752725649583600000
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938,00	37.475,74	2,9516940837861000000
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664,00	612,72	0,0482595406793146000
COMUNE DI VARAZZE	71.000,00	16.330,00	1,2861964670538100000
COMUNE DI ALBENGA	50.000,00	11.500,00	0,9057721598970460000
COMUNE DI PLODIO	2.700,00	621,00	0,0489116966344405000

COMUNE DI ALASSIO	33.500,00	7.705,00	0,6068673471310210000
COMUNE DI CERIALE	12.695,00	2.919,85	0,2299755513978600000
COMUNE DI STELLA	1.000,00	230,00	0,0181154431979409000
COMUNE DI MURIALDO	500,00	115,00	0,0090577215989704600
COMUNE DI TOIRANO	500,00	115,00	0,0090577215989704600
COMUNE DI BOISSANO	1.000,00	230,00	0,0181154431979409000
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4.000,00	920,00	0,0724617727917637000
COMUNE DI BARDINETO	250,00	57,50	0,0045288607994852300
COMUNE DI CASTELBIANCO	125,00	28,75	0,0022644303997426200
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500,00	115,00	0,0090577215989704600
COMUNE DI NASINO	125,00	28,75	0,0022644303997426200
COMUNE DI GIUSENICE	250,00	57,50	0,0045288607994852300
COMUNE DI MALLARE	500,00	115,00	0,0090577215989704600
TOTALE	<u>5.520.152,00</u>	<u>1.269.634,96</u>	100,0000000000000000000

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi. Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società in house a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti ed il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2019 di SAT (ultimo bilancio

approvato e depositato) e soprattutto dal Bilancio 2019 che nella nota integrativa evidenzia che la società nel 2019 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò nella nota integrativa del Bilancio 2019 è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che SAT:

- nel triennio 2017-2018-2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (<i>importi espressi in euro</i>)	
2019	1.135.325,00
2018	901.988,00
2017	676.827,00
2016	286.510,00
2015	376.180,00
FATTURATO (<i>importi espressi in euro</i>)	
2019	18.641.132,00
2018	16.605.837,00
2017	12.395.809,00
FATTURATO MEDIO 15.880.926,00	

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.

L'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente

approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

La Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).

La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:

- analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
- indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
- definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
- assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;
- controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

Sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI".

nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):

- Il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- Il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI

RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE" ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;

la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO." da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);

Ciò a conferma che la scelta per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la preliminare scelta di acquisizione della partecipazione azionaria in SAT spa è in linea con le decisioni prese anche in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei Rifiuti

L'Amministrazione provinciale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche al fatto che le tre società pubbliche presenti sul territorio del Bacino di Affidamento Provinciale ovvero Albisola Servizi S.r.l., SAT S.p.A. e Finale Ambiente S.p.A. hanno espressamente comunicato di aver iniziato un percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il "trasferimento del ramo d'azienda igiene urbana" alla società SAT SpA, da realizzarsi con l'operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati.

Inoltre, per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila.

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

La Provincia di Savona intende utilizzare il modello in house providing, così come delineato con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE", quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale"

L'individuazione della società SAT quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, trova il suo preliminare fondamento nel possesso della stessa dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società in house, ed in particolare:

1. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
2. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
3. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopraccitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale, peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria, così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

- A) assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- B) lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- C) esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo alla Provincia di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- D) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;

In esito all'istruttoria compiuta dagli uffici, si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni sopraelencati per poter affidare in house in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa, come di seguito esposto:

A). con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

-----ART. 8----- Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152
--

(cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.-----
Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.-----
Ogni azione dà diritto ad un voto.-----
la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:-----
a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;-----
b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprie tari degli apparati stessi;-----
c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").-----

B). con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Savona, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che:

-----ART. 5-----
la Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:-----
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;-----
2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:-----
- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente

ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;-----
- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti so lidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;-----
3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insedia menti produttivi;-----
4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;-----
5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;-----
6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funziona mento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed at tività di ogni genere e tipologia;-----
7)gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, del le costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.-----

C). con riferimento al controllo analogo, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

-----ART. 29-----
Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----
a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina di retta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);-----
b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----
c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazio ne ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

-----ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .-----

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:-----

a)ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----
b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.-----

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che

il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.-----
Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----
I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----
Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----
In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----
In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

Ci si sofferma in particolare sul requisito del controllo analogo, attesa l'importanza che questo ha alla luce del diritto comunitario

Si precisa che nel caso di soggetti partecipati da più Enti, come nel caso di SAT, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica, e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata. Pertanto, risulta evidente che SAT si pone come soggetto strumentale di un'aggregazione di Enti Locali, svolgendo, inoltre, l'assoluta maggioranza della propria attività esclusivamente per i Comuni soci e, più precisamente, a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali.

Il capitale di SAT è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato. SAT è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci.

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione di SAT in modo tempestivo e diretto.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica.

- nel vigente Statuto della società SAT;
- nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale;
- nel sistema dei controlli esercitati dagli Enti Locali soci sulla società SAT in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 smi.

D). con riferimento alla percentuale di fatturato a favore degli Enti Locali soci, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

-----ART. 7-----
La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.-----
La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----
Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.-----
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività-----

3.1 . COSTO SOSTENUTO.

La Provincia di Savona intende acquisire n. 125.000 azioni attualmente detenute dal Comune di Vado Ligure del valore nominale di € 0,23 al prezzo di € 2,00 di cui 0,23 a titolo di capitale sociale ed € 1,77 a titolo di sovrapprezzo azioni, per un costo complessivo di Euro 250.000,00,.

Tale importo può considerarsi congruo, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri Comuni soci in “S.A.T S.p.A.”;
- dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio provinciale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;

Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale la Provincia impegnerà la somma citata con determinazione dirigenziale per l'acquisto delle quote societarie.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT S.p.A., pari ad Euro 250.000,00 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al bilancio di previsione 2021-2023. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Provincia di Savona intende perseguire nel proprio programma.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

La valutazione della convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata dall'Amministrazione sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poichè in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio provinciale sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi.

Dette conclusioni muovono dall'analisi dei dati di bilancio della società.

I suddetti documenti contabili sono scaricabili dal sito della società al seguente indirizzo internet <https://sat.diaphanum.it/item/1301> e comprendono per ogni anno gestionale:

- Fascicolo di bilancio al 31-12- dell'anno comprensivo di nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Relazione del collegio sindacale sul bilancio
- Relazione società di revisione sul bilancio di esercizio

Di seguito si riportano gli indici di bilancio che sintetizzano l'andamento gestionale dell'ultimo triennio della società ed evidenziano una gestione economica positiva che rende conveniente per l'Ente Locale la partecipazione e che potrà poi, fatti salvi gli obblighi di legge, comportare effetti positivi per l'utenza che per l'ente affidante.

Essi consistono in una serie di rapporti o quozienti tra grandezze di bilancio particolarmente significative ai fini della valutazione della redditività, solvibilità, solidità ed efficienza aziendale. L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalla contabilità e da ogni altra fonte significativa;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici dei flussi;
- comparazione dei dati relativi agli ultimi tre esercizi;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Le seguenti tabelle evidenziano l'andamento degli indici e margini aziendali considerati nel periodo oggetto di esame.

Indicatori patrimoniali			
MARGINI/INDICI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di struttura primario	527.886	1.118.863	899.601
Quoziente primario di struttura	1,1533	0,7895	0,8556
Margine di struttura secondario	5.805.651	6.625.076	6.360.603
Quoziente secondario di struttura	2,6862	2,2465	2,0208
Indici sulla struttura dei finanziamenti			
INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Quoziente di indebitamento complessivo	1,4512	2,0125	1,5261
Quoziente di indebitamento finanziario	0,246	0,544	0,3246
Indici di redditività			
INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ROE netto (Risultato netto/mezzi propri)	0,1704	0,215	0,2129
ROE lordo (Risultato lordo/mezzi propri)	0,2311	0,2757	0,2545
ROI (Risultato operativo/CIO – passività operative)	0,2102	0,1937	0,1992
ROS (Risultato operativo/Ricavi di vendite)	0,0839	0,0756	0,0755
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	1.933.959	2.547.107	3.098.610
RISULTATO OPERATIVO	1.040.190	1.254.954	1.407.104
EBIT NORMALIZZATO	928.084	1.200.993	1.398.303
EBIT INTEGRALE	928.084	1.200.993	1.398.303
Indici di solvibilità			
INDICATORI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di disponibilità (Attivo corrente-Passività correnti)	3.237.535	2.800.588	2.348.494
Quoziente di disponibilità (Attivo corrente/Passività correnti)	2,0604	1,6189	1,4804
Margine di tesoreria (Liquidità differite+liquidità immediate) – Passività correnti	3.237.535	2.800.588	2.348.494
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite+liquidità immediate) / Passività correnti	2,0604	1,6189	1,4804

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da SAT S.p.A.
Protocollo n. 0010438/2021 del 05/03/2021

I dati evidenziano un trend positivo per la quasi totalità degli indicatori. Gli indicatori patrimoniali e di liquidità registrano un trend in continuo miglioramento negli anni. Gli indicatori economici evidenziano un trend in aumento.

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

La Provincia di Savona ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT S.p.A., sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- economica: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico, la Provincia di Savona ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.11.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di Stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle società che fanno loro concorrenza. Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di Stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio; corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.
- SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati, in dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.